

Pubblicato il 21/09/2021

N.00969 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 01601/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2021 proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ed emanazione di decreto inaudita altera parte, del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 17 settembre 2021 n. 12303, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna, nonché della DGR Lombardia XI/5169 del 2.8.2021, dal titolo "Disposizioni integrative al

calendario venatorio regionale 2021/2022”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, ad un primo esame, che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione alla prima Camera di consiglio utile, anche perché nel bilanciamento dei diversi interessi, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA – ad eccezione di Moriglione e di Combattente – in termini di violazione dei principi generali in materia, appare prevalente l'interesse pubblico generale – ma anche dei cacciatori più avveduti -- alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

Ritenuto, di conseguenza, di disporre la sospensione interinale degli atti impugnati fino alla trattazione collegiale della istanza cautelare che viene fissata al 7 ottobre 2021;

Ritenuto, altresì, di condividere le motivazioni in termini di ristrettezza dei tempi e di numero delle specie,

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e Fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 7 ottobre 2021.

Autorizza il superamento dei limiti dimensionali del ricorso anche oltre i limiti di cui all'art.5, comma I del decreto n.167/16.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Nola il giorno 21 settembre 2021.

Il Presidente
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO